



Tante sono le vittime delle strade italiane; 300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i disabili gravi prodotti da questa guerra non dichiarata. Il parlamento Europeo ha chiesto all'Italia di ridurre del 40% in dieci anni questi numeri. A ciò lo stato italiano ha risposto con un sempre calante presidio del territorio e con un grave ritardo nell'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e delle norme del Codice della strada. Dopo ogni incidente grave, inizia un doloroso ed estenuante iter legale che dovrebbe

portare alla individuazione delle responsabilità, alla punizione dei responsabili con pene commisurate alla gravità dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o ai loro familiari un risarcimento equo. Anche in questo campo l'Italia si distingue negativamente dal resto d'Europa, con una giustizia lenta ed approssimativa, che calpesta continuamente la dignità dell'uomo e quei valori che la nostra costituzione dovrebbe tutelare. I problemi della sicurezza stradale e della giustizia riguardano tutti, nessuno escluso! Noi ci siamo uniti per fermare la strage ed affermare il diritto alla vita e alla giustizia. **Unisciti a noi** ! Dai il tuo contributo alla crescita del nostro paese !

Approvato il d.l.l 3337

9 febbraio 2006 L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada esprime vivo apprezzamento per l'approvazione definitiva in Senato del ddl 3337 su "Disposizioni urgenti in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali". Nel rilevare che tale ddl teneva conto anche della nostra precedente proposta di legge n. 866, l'Associazione ringrazia tutte le forze politiche che, superando diverse comprensibili divergenze, hanno infine saputo accogliere in modo concorde le pressanti richieste di giustizia delle vittime e dei familiari, da noi avanzate attraverso comunicati alle alte cariche dello Stato, appelli al senso di responsabilità dei Senatori e sit-in pacifici dinanzi al Palazzo del Senato. Con soddisfazione constatiamo che il prolungamento dei tempi delle Camere ha permesso di non vanificare il compimento di un lungo precedente lavoro rispondente alle attese delle vittime della strada e dei familiari. L'esito positivo del ddl 3337 rinsalda nell'Associazione, e per suo tramite nei cittadini che essa rappresenta, la fiducia nelle istituzioni.

Testo d.l.l 3337 e resoconto seduta

NEW

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 2.

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni».

Art. 3.

(Disposizioni processuali)

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta».

2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 5.

(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

Art. 6.

(Obblighi del condannato)

1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). – 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Colleghi, avverto che i senatori segretari sono assenti perché è in corso un Consiglio di Presidenza dal quale soltanto io mi sono assentato per presiedere i lavori dell'Assemblea.

Invito pertanto il senatore Bergamo a dare lettura del processo verbale.

BERGAMO, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Onorevoli colleghi, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, vorrei comunicare all'Assemblea che il ministro Alemanno ha avvertito che arriverà con un po' di ritardo. Propongo pertanto di sospendere brevemente la seduta per permettere al Ministro delle politiche agricole e forestali di raggiungerci. (Il ministro Alemanno entra in Aula). Collegi, dal momento che il Ministro è arrivato, possiamo proseguire i nostri lavori.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, avrei voluto utilizzare la breve sospensione da lei inizialmente proposta prima dell'arrivo del ministro Alemanno per richiedere l'inversione dell'ordine del giorno al fine di consentire l'approvazione in breve tempo del disegno di legge, che è di grande rilievo sociale, recante disposizioni relative alle

conseguenze di incidenti stradali. Però, dal momento che la sospensione non ci sarà, reitererò la mia richiesta successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (ore 9,39)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3723.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è terminata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.0.100 (testo 4), 2.0.101, 2.0.17, 2.0.101a (testo 2) e 2.0.102 (testo 2), che sono stati accantonati insieme all'1.0.660 (testo 3).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.100 e 3.5 e parere favorevole sull'emendamento 3.200. Invito, inoltre, i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.700, 3.0.100 e 3.0.600, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, capisco che mai come in questo caso la notte porta consiglio. Probabilmente rispetto al disegno di legge in discussione sarà possibile intravedere una schiarita all'orizzonte, così da non assistere più alla contrapposizione, tutta interna alla maggioranza, alla quale abbiamo assistito ieri, prima sul provvedimento cosiddetto delle quote rosa (una vera tragedia) e poi su quello in discussione ora.

Proprio per cercare un minimo di chiarezza e per comprendere chi sta con chi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,57.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Basile e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del nostro Regolamento, che si proceda a un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 3337 in materia di incidenti stradali. Esso ha avuto pressoché unanime consenso alla Camera e risolve problemi di grande rilevanza sociale. Confido che possa occupare l'Assemblea per non più di venti-trenta minuti e penso che sarebbe una straordinaria mancanza se venisse meno con il decadere di questa legislatura.

Per questo motivo chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, per cui ho anche raccolto le firme dei senatori, che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo una proposta di inversione dell'ordine del giorno, sulla quale ricordo che ha facoltà di parlare un senatore a favore e uno contro.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei proporre un'integrazione alla proposta del senatore Zancan, cioè di esaminare il disegno di legge sugli incidenti stradali a condizione che, durante il tempo in cui l'Assemblea se ne occupa, la 5a Commissione

possa continuare i suoi lavori, necessari per arrivare ad una definizione degli emendamenti, che restano sospesi, sul decreto-legge in materia di agricoltura e a condizione che, in ogni caso, si riprenda la discussione di tale decreto quando il parere sia stato formulato, credo non più tardi delle ore 11. In ogni caso, a quel punto riprenderemo l'esame del decreto-legge sull'agricoltura.

Se nel frattempo il provvedimento sugli incidenti stradali, che pare incontrare un così ampio consenso, sarà stato approvato, sarà naturalmente molto meglio.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei esprimere il consenso del Gruppo della Margherita sulla proposta che ha formulato il collega Zancan.

Rispetto alla nuova formulazione della proposta, come integrata dall'intervento del collega Malan, ho qualche perplessità perché penso che non sia giusto immaginare di iniziare l'esame del disegno di legge atto Senato n. 3337, recante modifiche alle norme riguardanti le conseguenze derivanti dagli incidenti stradali, per poi sospenderlo e nuovamente riprenderlo. Dal mio punto di vista credo che, una volta che si decide l'inversione, si debba portare a termine il provvedimento, che comunque non dovrebbe impegnarci molto, e poi riprendere con il decreto-legge che abbiamo in discussione.

In ogni caso non voglio che la mia venga ritenuta una pregiudiziale assoluta. Ritengo però che un corretto andamento dei lavori dell'Aula dovrebbe consigliare anche alla Presidenza di aderire alla proposta del collega Zancan e non a quella integrata del collega Malan. Comunque c'è la disponibilità e quindi l'assenso da parte del Gruppo della Margherita all'inversione dell'ordine del giorno, così come indicato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere se ci sono altre adesioni. La proposta del senatore Zancan è appoggiata dal senatore Manzione. Poi c'è quella integrata del senatore Malan, cioè di passare all'esame del disegno di legge n. 3337, con l'auspicio che questo possa essere completato in tempi rapidi. Nel frattempo si spera che la Commissione bilancio ci possa dare il parere anche sul nuovo emendamento. Certamente questo non avverrà prima delle ore 11.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, vorrei solo porre una questione relativa all'integrazione che proponeva il senatore Malan: sono due giorni che lavoriamo in Commissione bilancio privi delle relazioni tecniche e del parere del Governo sugli emendamenti che stiamo esaminando; in particolare, manca qualsiasi documentazione relativa agli oneri di questi emendamenti, a quali sono le coperture. Conseguentemente si è in aperta violazione delle norme regolamentari relative all'esame da parte della Commissione bilancio.

È già avvenuto quando abbiamo discusso il maxiemendamento sulle cosiddette milleproroghe, ma oggi il Governo non ha posto una questione di fiducia e non si può chiedere che la Commissione bilancio esprima il proprio parere in violazione del Regolamento e senza che il Governo provveda a fornire la necessaria documentazione, anche alla luce delle ipotesi che formulava il ministro Alemanno in quest'Aula proponendo uno degli emendamenti. Il Ministero, quindi, conosce i dati: veda, come il Ministero dell'economia e delle finanze, di fornire le necessarie relazioni tecniche.

PRESIDENTE. Colleghe, sul disegno di legge n. 3337 vi è soltanto un iscritto a parlare e una richiesta di dichiarazione di voto. In questo caso non accetterei altri iscritti a parlare e tale provvedimento, se non sorgono problemi nel corso della discussione, potrebbe essere approvato nell'arco di una mezz'ora.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che, per dare ordine ai nostri lavori e anche per raccogliere la proposta del senatore Zancan, potremmo stabilire che comunque alle ore 11 riprenderemo l'esame del provvedimento relativo all'agricoltura, dandoci un riferimento certo.

PRESIDENTE. Effettivamente, mi è parso implicito nella stessa proposta del senatore Malan.

Metto pertanto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Zancan, così come integrata dal senatore Malan.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti) (Relazione orale) (ore 10,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3337, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti.

Il relatore, senatore Zancan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZANCAN, relatore. Signor Presidente, signori colleghi, con il disegno di legge n. 3337 si intende risolvere problemi di grande rilevanza sociale, ovvero si tenta di raggiungere questi due risultati: una giusta severità in materia di sanzioni per gli

incidenti stradali; una maggior rapidità in tema di risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali.

Con l'articolo 1 si aumenta il periodo di sospensione della patente rispetto a chi è stato responsabile di lesione personale colposa, di lesione personale colposa grave o gravissima o di omicidio colposo conseguente a incidente stradale.

Con l'articolo 2 si elevano le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Con l'articolo 3 si stabilisce una norma di straordinaria importanza, ovverosia si dispone che i procedimenti in materia di risarcimento del danno seguano una trattazione identica a quella delle cause di lavoro, cioè una procedura più accelerata rispetto alle cause civili ordinarie.

Con l'articolo 4, si abbreviano i termini per le indagini preliminari per la fissazione della data del giudizio.

Un'altra novità molto importante è prevista dall'articolo 5, il quale consente, non soltanto quando si verifichi una situazione di stato di bisogno, ma anche quando vi sia un sommario accertamento dal quale risultino gravi elementi di responsabilità, la liquidazione di una provvisoria, pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento del danno complessivo.

Con l'articolo 6, infine e da ultimo, proprio per il valore esemplificativo della sanzione rispetto alla grave piaga sociale degli incidenti stradali, si dispone che in caso di condanna il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria dei lavori di pubblica utilità.

Questo è il testo di legge che, lo ripeto, ha avuto alla Camera una approvazione pressoché unanime.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinunzio ad intervenire.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 01.100 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "corso di formazione specifico" delle seguenti: ", i cui costi di organizzazione sono posti a carico degli interessati.".

Esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, per l'economia dei lavori, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti al provvedimento in esame il cui primo firmatario è il collega Legnini.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, le anticipo che ritirerò anch'io tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario, ma la prego, come modesto compenso, di consentirmi di spiegare il perché quegli emendamenti avrebbero meritato altra sorte.

Sono del tutto consapevole delle finalità del disegno di legge e, ovviamente, non posso che condividerle. Questo testo presenta però alcuni errori così gravi, che non solo ne vanificheranno le finalità, ma produrranno ulteriori incertezze interpretative. Mi limito a sottolinearli telegraficamente.

Nell'articolo 1 viene prevista una durata di sospensione della patente di guida proporzionale alla gravità dell'evento e non invece, come deve essere, alla gravità della colpa. Inoltre, viene previsto un minimo per le lesioni lievi e questo minimo non compare nelle situazioni più gravi; tale norma è stata in più occasioni tacciata di manifesta irragionevolezza.

Nell'articolo 2 si prevedono inasprimenti di pena anche per le lesioni colpose, dimenticando che le stesse, quando conseguono a violazione delle norme sulla circolazione stradale, sono di competenza del giudice di pace, e quindi qualsiasi inasprimento di pena scritto nel codice penale passa attraverso il convertitore dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che le rende totalmente inutili.

Nell'articolo 4 sono previste modifiche del codice di procedura penale che sono insignificanti quando il procedimento si svolge davanti al giudice di pace.

Nell'articolo 5, si introduce una disposizione non giustificabile, e cioè un provvedimento immediatamente esecutivo anche quando vi è un accertamento sommario e non vi è alcun periculum in mora, quale sarebbe lo stato di bisogno dei richiedenti.

Nell'articolo 6, infine, si riscrive la materia delle prestazioni di pubblica utilità, dimenticando che la stessa è già integralmente disciplinata nel procedimento del giudice di pace.

Questo ho voluto dire perché l'Assemblea si assuma la responsabilità di approvare un provvedimento che contiene siffatti errori. Non sono così affezionato alle mie convinzioni da insistere su di esse quando nuocciono all'economia dei lavori; mi preme però che almeno un parlamentare le abbia rappresentate.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 1.10 a firma del collega Fassone. In seguito, magari, quando si tratterà di votarlo, spiegherò il perché, condividendo tutte le motivazioni su cui si fonda. Vorrei che su di esso si svolgesse una riflessione; sarò poi pronto anche a ritirarlo, però auspico un approfondimento su questo aspetto, e proprio per poterlo rendere possibile per il momento faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Gli emendamenti 01.100, 01.101 e 01.1 sono stati ritirati. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 01.102 è decaduto.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.10.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rivolgo direttamente al collega Zancan, nonché a tutti i colleghi che stanno seguendo l'esame di questo disegno di legge. Condivido le affermazioni del collega Fassone, e quindi non le ripeterò. Tuttavia vi è un problema secondo me grossolano ed evidente, e mi rendo conto che deve essere valutato; non è detto che debba essere risolto, perché sappiamo benissimo che, se il testo dovesse essere modificato, non ci sarebbe la possibilità di approvare definitivamente il provvedimento.

Sottolineo però ancora una volta al collega Zancan l'anomalia di prevedere, nella prima ipotesi prevista dal capoverso 2 del comma 1, una sospensione della patente che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi per le lesioni personali colpose di lieve entità. Nelle altre due fattispecie, invece, cioè le lesioni colpose personali gravi e gravissime, o addirittura l'omicidio colposo, non è previsto un minimo di sospensione della patente.

Ciò astrattamente può determinare una situazione in forza della quale per una condotta sicuramente meno grave dal punto di vista penale è previsto un minimo che è di 15 giorni, mentre negli altri casi non c'è nessun minimo, anche in presenza di situazioni dove le conseguenze sono gravi lesioni o addirittura la morte, nel caso di omicidio colposo.

Questa, signor Presidente, è un'anomalia che voglio sottolineare ancora una volta all'Assemblea e che già il collega Fassone ha evidenziato. Non so se ci possa essere lo spazio per valutarla concretamente e correggerla; mi affido al relatore. Qualora egli mi dovesse chiedere il ritiro dell'emendamento, io comunque lo ritirerò. Resta però un problema concreto e immediato che si pone all'attenzione dell'Assemblea e che è giusto venga considerato e valutato, su cui poi si potrà decidere come si vuole. In ogni caso è giusto che resti agli atti un atteggiamento di consapevolezza rispetto ad un problema che mi sembra macroscopico.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, sulla base delle osservazioni fatte dal senatore Manzione, lei propone il ritiro dell'emendamento?

ZANCAN, relatore. Signor Presidente, insisto sul ritiro, rivolgendomi alla sensibilità del senatore Manzione, perché per fortuna l'anomalia riscontrata è sul minimo e non sul massimo. Grazie anche agli interventi del senatore Fassone e al suo, per il giudice che dovrà applicare la legge, rendendosi conto dell'anomalia, sarà sufficiente che abbia la possibilità di rimodellare il minimo - perché sul minimo può farlo - così da portarlo in equilibrio rispetto al minimo precedente.

Spero di essere stato chiaro; voglio dire che c'è ancora la salvaguardia della discrezionalità del giudice. Confidiamo che in questo caso la discrezionalità faccia buon tesoro delle sue osservazioni e di quelle del senatore Fassone. Per questo insisto per il ritiro dell'emendamento. (Applausi del senatore Archiutti. Congratulazioni).

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, le osservazioni mosse dal senatore Manzione sono certamente degne di essere prese in considerazione, ma anche la replica del relatore e le sue motivazioni convincono che alla fine la discrezionalità del giudice, che confidiamo venga usata con quei criteri tipici di una sana amministrazione, possa sopperire a quelle disfunzioni evidenziate sia dal senatore Fassone che dal senatore Manzione.

Pertanto, anch'io invito il senatore Manzione a ritirare l'emendamento 1.10 da lui fatto proprio.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, posso considerare ritirato il suo emendamento 1.10?

MANZIONE (Mar-DL-U). Sì, Signor Presidente.

Prendo atto di quanto rappresentato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Voglio però evidenziare la schizofrenia di noi legislatori: da un lato infatti, rispetto alla ex Cirielli, immaginiamo un sistema rigido che eviti la discrezionalità dei giudici; dall'altro, come in questo caso, facciamo ricorso proprio a quella discrezionalità per sopperire ad un'evidente lacuna della legge. Tutto questo, per un esteta del diritto che cercasse di comprendere l'atteggiamento generale del legislatore, sembrerebbe un atteggiamento a dir poco altalenante.

Detto questo, prendo atto delle considerazioni che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno svolto e mi attengo a ciò che hanno detto. Pur restando fermo nelle mie convinzioni, capisco che in questo momento è giusto procedere in questa maniera e, di conseguenza, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le sue considerazioni naturalmente rimarranno agli atti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 2 a 6 del disegno di legge sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'articolo 6 perché ritengo possa essere di grande importanza anche per una futura legislazione su materie analoghe.

Viene di fatto introdotto il principio che la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità possa essere disposta nei confronti del condannato. Credo che il dibattito svoltosi in questi anni circa l'opportunità di sostituire la previsione della condanna alla detenzione con quella consistente in lavori di pubblica utilità trovi in questo caso un'applicazione di particolare interesse.

Ci troviamo di fronte ad un comportamento di irresponsabilità sociale che più volte abbiamo affrontato, anche disordinatamente, nel corso di questa legislatura. Tornerò sull'argomento in sede di dichiarazione di voto finale perché il tema degli incidenti stradali nel corso di questa legislatura fortunatamente ha avuto un ruolo, anche se - ripeto - purtroppo ciò è avvenuto in modo disordinato. Abbiamo legiferato in più occasioni avendo come punto di riferimento i morti ed i feriti in incidenti stradali. Il fatto, invece, di prevedere che il lavoro di pubblica utilità sia orientato in direzione di attività che abbiano un senso rispetto all'infrazione commessa e rispetto al tipo di irresponsabilità sociale dimostrata mi sembra di particolare rilievo.

Oltre ad essere indicati l'aggravamento delle pene ed una serie di misure che garantiscono una maggiore protezione per colui che viene danneggiato dal comportamento irresponsabile di un'altra persona, l'introduzione di tale principio mi sembra anticipatrice rispetto ad una serie di misure analoghe che potranno essere assunte e che, anziché contemplare la detenzione, prevedano il ricorso a questo tipo di lavori. È una funzione effettivamente retributiva della pena, perché si restituisce alla società qualcosa che era stato tolto attraverso propri comportamenti.

Per queste ragioni, mi sembrava doveroso, da parte nostra, fare una dichiarazione di voto separata, ritenendo che questo aspetto meriti anche in futuro particolare attenzione nell'ambito della previsione normativa che ci accingiamo a licenziare. (Applausi del senatore Manzione).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 6.0.1 è decaduto.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo davanti ad una legge recante «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali» la quale, come accennavo prima, si colloca in un filone di intervento che questo Parlamento ha adottato prendendo in considerazione una gamma di reati che ruotano intorno all'evento dell'incidente stradale.

In questa legislatura ci siamo occupati delle omissioni di soccorso, della sanzione dei comportamenti criminosi realizzati nella gestione e nella conduzione del traffico stradale, perché abbiamo ritenuto che questa fosse un'emergenza che la cronaca ci metteva continuamente sotto gli occhi.

Il Parlamento ha troppo a lungo dormito di fronte a quella che è una vera strage annuale. Le statistiche parlano di un numero di morti che oscilla dai 4.000 ai 7.000 ogni anno. Non è pensabile che questa strage continua venga sanzionata dal punto di vista penale, laddove ci sono delle responsabilità di ordine penale nella violazione del codice della strada o nella omissione di soccorso nei confronti delle persone investite, con sanzioni assolutamente irrisorie.

Le pene previste per comportamenti autenticamente omicidi sono inaccettabili; noi spesso abbiamo colloquiato con i familiari delle vittime di incidenti stradali, le quali giustamente lamentavano che colui che aveva investito con violazione patente del codice stradale e messo a repentaglio consapevolmente la vita di un'altra persona alla fine fosse stato punito con una pena di quattro mesi, di sei mesi, di un anno e questo perché ogni comportamento è ricondotto alla fattispecie dell'omicidio colposo.

E' nata una giurisprudenza, sia pure timida ed embrionale, che tende a non ricomprendere più alcuni comportamenti nella fattispecie dell'omicidio colposo. Quando si decide di attraversare il semaforo con il rosso a velocità sostenuta in un centro abitato, è difficile pensare che quel comportamento sia da mettere sullo stesso piano della signora che inavvertitamente apra le persiane e faccia cadere un vaso dal proprio davanzale, uccidendo casualmente una persona. Quello è omicidio colposo, lì c'è una colpa.

Mi sembra però difficile sostenere che la gravità di quel comportamento sia paragonabile a quella di chi ha uno strumento che può produrre la morte. Ricordo sempre - l'ho usata anche nella discussione in Commissione - la frase di un tassista, che mi ha detto: questi hanno in mano una pistola e non se ne rendono conto. È così, con la macchina si può uccidere e, violando certe regole, si può uccidere e si mette nel conto di uccidere quando si realizzano certi comportamenti.

Per questo credo che il Parlamento giustamente abbia incominciato ad occuparsi della strage di ogni anno, dei 3.500-4.000 fino a 7.000 morti, e purtroppo in modo disordinato, perché disordinati siamo stati nelle nostre proposte di legge, nel loro andirivieni tra Camera e Senato, nell'occuparci di un tema piuttosto che di un altro; però abbiamo cominciato a dire che il Parlamento non poteva più crogiolarsi di fronte alle lamentele e alla disperazione dei parenti nella fattispecie dell'omicidio colposo: questo sarebbe stato irresponsabile da parte nostra.

C'è stata una presa d'atto, il tentativo di introdurre una giurisprudenza diversa, tra l'altro confortata da alcuni interventi della Corte di cassazione, oltre che da alcune interpretazioni che sono state condotte in questo o in quell'altro tribunale della Repubblica, purtroppo pochi ancora. Si è, soprattutto, cercato di individuare un tipo di penalizzazione che abbia una capacità effettivamente deterrente nei confronti del responsabile dell'infrazione. Si è cercato, cioè, di tener conto del fatto che la lunghezza dei processi, la mitezza del giudice, la lentezza anche nel convertire la previsione da quella di omicidio colposo a quella di strage - perché pure questo si è ipotizzato - potessero avere una funzione deterrente meno efficace nei confronti dei colpevoli.

Per questa ragione si è pensato che il ritiro della patente per un certo numero di anni potesse essere particolarmente efficace come tipo di sanzione: una sospensione della patente che nel caso di omicidio colposo è fino a quattro anni. Certo, ha ragione il collega Fassone, si poteva fissare un numero minimo di anni, ma il ritiro della patente per quattro anni per chi guida è effettivamente una sanzione importante, soprattutto per chi usa l'auto per ragioni di lavoro, e pensiamo che tale sanzione possa essere comminata anche in tempi più veloci, più rapidi, e che garantisca, rispetto al dibattito che abbiamo svolto, che apriva anche le nostre considerazioni a questo problema, colui che senza una particolare irresponsabilità, ma per una distrazione, sempre con una infrazione, possa procurare un danno gravissimo, una lesione gravissima, o addirittura la morte della vittima della propria distrazione.

Si è trovato un punto di equilibrio, a mio avviso, sanzionando fortemente comunque chi viola il codice della strada producendo danni ad un'altra persona, e prendendo in considerazione anche la possibilità che tale infrazione sia avvenuta per una distrazione e senza una particolare manifestazione di irresponsabilità verso la salute e l'integrità altrui. Mi convince - ripeto - che ciò venga accompagnato comunque da un

irrigidimento delle norme sanzionatorie, cioè anche dall'aumento della pena della reclusione che viene prevista e dall'ipotesi che possa essere ulteriormente comminata quella sanzione amministrativa cui facevo riferimento prima, consistente nello svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore di enti pubblici o di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

È un modo intelligente per far sì che non si riempiano le carceri a causa di questi comportamenti, condannando utilmente le persone responsabili dei medesimi a svolgere a titolo gratuito del lavoro per la collettività a titolo di risarcimento del danno che è stato causato.

Tutte queste considerazioni mi portano - e portano il Gruppo della Margherita - a votare a favore di provvedimento in esame. Ricordo che queste ragioni hanno militato in Commissione a difesa del ritiro dei nostri emendamenti. Il desiderio che su tale materia una legislazione incominci ad affermarsi e a regolamentare in modo più severo alcuni comportamenti antisociali ci porta - come si può vedere - a non presentare emendamenti, proprio per accelerare il corso della discussione e a votare a favore di questo disegno di legge.

Esprimo, quindi, un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo dei Democratici di Sinistra voterà a favore di questo disegno di legge, anche se con un leggero rammarico, perché avremmo voluto sicuramente migliorarlo.

Da molto tempo, infatti, il provvedimento è all'esame di questo ramo del Parlamento e forse, se fosse stato valutato alcuni mesi fa, avremmo potuto apportare quegli emendamenti migliorativi che avrebbero reso questa norma più efficace.

Voglio subito dire che abbiamo ritirato i nostri emendamenti; il senatore Fassone ha illustrato le ragioni per le quali li avevamo presentati. Siamo convinti che la finalità della norma è corretta; ciò che vogliamo sottolineare è che le nostre critiche, i nostri emendamenti tendevano a fornire più garanzie e maggior forza proprio a quegli interessi di tutela che mai volevamo offrire alle vittime degli incidenti stradali.

Faccio un esempio, a margine di quanto è stato già detto: invocare il rito del lavoro, presumendo che sia un rito che occupi un tempo processuale minore, è un palese errore perché sicuramente il rito davanti al giudice di pace oggi è il più rapido. Quindi, nell'interesse delle parti offese, delle parti civili, delle vittime degli incidenti sarebbe stato preferibile quest'ultimo rito; ma tant'è, siamo a fine legislatura e comprendiamo dunque che prevalga l'interesse di vedere approvato un disegno di legge la cui finalità comunque condividiamo. Sia chiaro però che su questa legge dovremo ritornare nella prossima legislatura proprio a maggior tutela delle parti offese e delle vittime degli incidenti stradali, al fine di garantire una maggiore coerenza sistematica della normativa su questo tema.

In tal senso confermiamo il nostro voto favorevole su questo disegno di legge. (Applausi del senatore Legnini).

CHIRILLI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si inserisce nel solco di una serie di provvedimenti che il Governo e il Parlamento hanno adottato in questi anni per migliorare la sicurezza stradale. Il voto favorevole di Forza Italia - che preannuncio - suggella proprio questa nostra convinzione, perché il provvedimento accelera il risarcimento del danno, rende più chiare ed eleva le pene per chi commette reati colposi.

In linea con questa convinzione, il Gruppo di Forza Italia ed io personalmente abbiamo ritenuto opportuno ritirare gli emendamenti proposti, che pure avevano un'importante valenza politica. In particolare mi riferisco all'emendamento 01.100 che ho ritirato, il quale prevedeva che gli accertamenti sui requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente potessero essere effettuati da medici diversi, oltre a quelli delle piccole categorie oggi previste. Più precisamente si intendeva allargare la platea ai medici legali e ai medici del lavoro; insomma ai medici che sono i primi attori nel rilascio delle patenti, soprattutto perché spesso gli incidenti accadono a seguito di turbe psichiche. Ricordo in proposito il fenomeno del sabato sera.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto alla celerità. Per vedere approvato nell'attuale legislatura questo provvedimento abbiamo ritirato gli emendamenti, nella speranza che il Governo, così come queste stesse motivazioni le aveva altre volte portate all'attenzione dell'Assemblea senza fortuna, ritorni un domani su questo argomento, perché la specifica necessità di indagare sulle condizioni fisico-psichiche del conducente induce il legislatore innanzitutto a rendere più specifica e ad ampliare la professionalità dei medici che saranno chiamati a verificare le condizioni del conducente.

Sono queste le motivazioni che spingono il Gruppo di Forza Italia a preannunciare il suo voto favorevole. (Applausi dal Gruppo FI).

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non può che compiacersi per il consenso quasi unanime che ha ricevuto questo disegno di legge, che ancora una volta interviene in materia di incidenti stradali. Dopo la patente a punti può essere ritenuto un ulteriore successo perché rivede in maniera sicuramente più severa tutte le sanzioni in materia di incidenti automobilistici, che tanti lutti e tanti costi sociali e sanitari provocano alla Nazione.

Indubbiamente, gli emendamenti presentati erano di grande interesse. Plaudo però alla sensibilità dimostrata da tutti i Gruppi nel ritirarli. In particolare, vorrei far presente al senatore Fassone, che così sapientemente li ha illustrati, che il suo rilievo è esatto. Però la norma, interpretata cum grano salis, non consente di arrivare a

quelle conclusioni in ordine alla mancanza di un limite per quanto riguarda gli omicidi colposi, posto che se per una lesione personale e colposa grave il minimo è di quindici giorni, per le lesioni e per eventi più gravi non può essere sicuramente inferiore. È chiaro, un vulnus c'è, però il massimo già dà un'indicazione dell'uso della discrezionalità cui dovrebbe ricorrere l'autorità amministrativa nel momento in cui irroga quella sanzione.

È un disegno di legge che ha punti qualificanti, in modo particolare per quanto riguarda la nuova normativa in materia di sanzioni accessorie e per la maggiore gravità di certe sanzioni a fronte di comportamenti fortemente colposi che provocano lutti così gravi sulle strade; lutti che sono stati paragonati giustamente a quelli di una guerra. Mi sembra anche qualificante la possibilità dell'abrogazione dei termini per quanto riguarda le indagini preliminari e per la fissazione delle date dei giudizi.

Vorrei far presente al senatore Calvi - che ha rilevato come il rito del lavoro si possa dimostrare inidoneo ed ha parlato della possibilità di attribuire la competenza al giudice di pace, con tempi sicuramente più rapidi - che qui parliamo di omicidi colposi e di lesioni gravissime; quindi di reati e fatti di tale rilevanza e con tali conseguenze che non possono essere affidati - credo - ad un giudice che è tale a tutti gli effetti, ma è pur sempre onorario e non ha sicuramente quel grado di professionalità che è necessario in decisioni del genere.

Ringrazio in modo particolare questo ramo del Parlamento anche per avere in maniera così sollecita esaminato il provvedimento e per la sensibilità dimostrata nell'aver ritirato gli emendamenti, arrivando così ad una rapida conclusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

La Presidenza ringrazia il relatore ed il rappresentante del Governo, nonché tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per aver facilitato l'approvazione di questo provvedimento.

Tenendo conto dei lavori in corso presso la 5a Commissione permanente, con cui siamo in contatto, ritengo opportuno sospendere la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,49, è ripresa alle ore 11,45).

il ddl approvato dal Parlamento: